



Comune di
Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna



REGOLAMENTO COMUNALE DELLE CONSULTE TERRITORIALI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 20 aprile 2009

Entrato in vigore il 17 maggio 2009

Modificato con delibera di Consiglio Com.le n. 2 del 14 gennaio 2010, immediatamente eseguibile.

INDICE GENERALE

Art. 1	Istituzione	Pag. 3
Art. 2	L'Assemblea	Pag. 3
Art. 3	Il Consiglio	Pag. 3
Art. 4	Presidenza delle Consulte e attribuzioni del Presidente	Pag. 4
Art. 5	Modalità di partecipazione delle Consulte alle politiche dell'Amm.ne Com.le	Pag. 4
Art. 6	Attività propositive delle Consulte	Pag. 5
Art. 7	Iniziativa degli organi del Comune	Pag. 5
Art. 8	Collegio dei Presidenti	Pag. 5
Art. 9	Elezione dei Consigli delle Consulte	Pag. 5
Art. 10	Elettorato attivo e passivo	Pag. 6
Art. 11	Nomina e durata	Pag. 6
Art. 12	Requisiti	Pag. 7
Art. 13	Convocazione del Consiglio di Consulta	Pag. 7
Art. 14	Sedute dei Consigli di Consulta	Pag. 7
Art. 15	Risorse e sedi	Pag. 7
Art. 16	Entrata in vigore	Pag. 8

Art. 1 **Istituzione**

1. Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Comunale sono istituite le Consulte Territoriali nel Capoluogo ed in ognuna delle frazioni o raggruppamenti di frazioni, in seguito indicate: Capoluogo, Gallo, Poggio-Gaiana, Varignana-Palesio, Osteria Grande, Molino Nuovo-Montecalderaro.

La delimitazione territoriale delle singole Consulte è definita con atto della Giunta Comunale.

2. Le Consulte, quali organi consultivi rappresentativi della popolazione, operano per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale in ordine ai problemi dei singoli ambiti territoriali di riferimento.

3. Le Consulte esplicano le proprie funzioni tramite i seguenti organi: l'Assemblea territoriale, il Consiglio, il Presidente ed il Collegio dei Presidenti.

Art. 2 **L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aventi diritto al voto residenti all'interno del territorio della Consulta.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio della Consulta almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di settembre, per riferire sull'attività svolta al fine di recepire esigenze, raccogliere le richieste ed ottenere pareri sulle varie problematiche del territorio.

Sulla base di tale incontro, il Consiglio della Consulta predispose una relazione annuale che viene inviata al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Comunale entro il mese di settembre.

3. L'amministrazione Comunale dà risposta scritta a quanto esposto nella relazione annuale della Consulta prima della stesura definitiva del bilancio preventivo e piano poliennale degli investimenti.

4. L'Assemblea deve essere inoltre convocata entro 15 giorni su richiesta di un terzo dei Consiglieri o di 20 cittadini elettori residenti su uno specifico ordine del giorno.

Possono altresì chiedere la convocazione dell'Assemblea della Consulta il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio.

5. Alle Assemblee di norma convocate dal presidente, possono presenziare i rappresentanti e i tecnici dell'Amministrazione Comunale e chiunque altro risulti invitato dal Presidente della Consulta.

Art. 3 **Il Consiglio**

1. Il Consiglio della Consulta è composto da un numero di Consiglieri variabile in relazione alla popolazione residente nel territorio di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni:

- a) da n.3 componenti fino a 500 residenti
- b) da n.5 componenti da 500 a 2000 residenti
- c) da n.7 componenti oltre 2000 residenti.

2. Il Consiglio:

- a) convoca assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località;

b) invita alle proprie sedute rappresentanti e tecnici del Comune, di altri Enti o privati, di associazioni economiche, culturali, sportive, ricreative operanti nel territorio, per riferire su determinati argomenti;

c) forma, in caso di necessità, commissioni su specifici ambiti di intervento, con l'obbligo di rendicontare al Consiglio stesso;

d) esercita a maggioranza dei presenti le funzioni di cui all'art. 5 e all'art. 6 del presente Regolamento.

3. Ove non si raggiunga il numero minimo di candidature, il Consiglio Comunale può comunque autorizzare lo svolgimento dell'elezione, l'insediamento ed il funzionamento del Consiglio della Consulta con un numero ridotto di componenti.

Art. 4

Presidenza delle Consulte e attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente della Consulta vengono nominati dal Consiglio della Consulta al proprio interno, a maggioranza, per tutta la durata del mandato.

In caso non sia possibile procedere in tal modo, è Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti nell'elezione e, in caso di parità di voti nell'elezione, il più anziano d'età.

2. Il medesimo Consigliere non può essere nominato Presidente per più di due mandati.

3. Il Presidente:

a) rappresenta il Consiglio;

b) firma i verbali e le comunicazioni;

c) convoca e presiede il Consiglio della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno, con avvisi scritti inviati ai componenti almeno 5 giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, 24 ore prima. Convoca altresì il Consiglio, entro 30 giorni, su richiesta scritta motivata presentata da almeno 2 Consiglieri o da 20 residenti;

d) presiede le assemblee dei cittadini, che convoca anche su richiesta di un terzo dei Consiglieri o di 20 residenti su uno specifico ordine del giorno;

e) accerta l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di un componente del Consiglio e provvede a darne comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio per la surroga.

f) Può essere invitato a relazionare al Consiglio Comunale su particolari situazioni riguardanti il territorio di riferimento e a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale e ai lavori delle Commissioni Consiliari quando gli argomenti riguardano il proprio o più ambiti territoriali o l'intero territorio comunale;

g) dà corso ai deliberati del Consiglio.

h) In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.

Art. 5

Modalità di partecipazione delle Consulte alle politiche dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale fornisce alle Consulte la più ampia informazione sugli atti e sulle attività del Comune. I Consigli delle Consulte sono informati e sentiti dall'Amministrazione Comunale sulle scelte strategiche riguardanti l'intero territorio comunale fin dalla fase di progettazione e adozione in merito a:

a) bilancio di previsione e piani pluriennali d'investimento;

b) criteri generali sulla realizzazione e gestione di servizi che interessano i territori;

c) adozione di provvedimenti da parte del Consiglio o della Giunta riguardanti piani urbanistici, del traffico, del commercio, dei trasporti e, comunque, inerenti l'uso del territorio;

d) istanze presentate all'Amministrazione Comunale da parte di cittadini, Enti o Comitati, riguardanti i singoli ambiti territoriali di riferimento.

2. La consultazione su tali argomenti si svolge su proposte orientative, informazioni e documenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

3. I Consigli di Consulta possono fornire proprie valutazioni formali nel termine concordato con l'Amministrazione Comunale.

4. I pareri, se espressi, devono essere citati nei relativi atti del Consiglio Comunale ed in ogni caso, portati a conoscenza dei Gruppi Consiliari quando sono di competenza del Consiglio Comunale.

Art. 6

Attività propositive delle Consulte

1. I Consigli delle Consulte per consentire al meglio la partecipazione dei cittadini alle scelte di governo della città e rispondere positivamente ad esigenze fortemente sentite nei territori, possono predisporre eventi e/o iniziative rivolte ai residenti del territorio di competenza.

Art. 7

Iniziativa degli organi del Comune

1. Il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale possono convocare i Presidenti e i Consiglieri delle Consulte per l'esame dei singoli problemi o su questioni di interesse generale.

2. Il Consiglio Comunale convoca almeno una volta l'anno i Presidenti e i Consiglieri delle Consulte per svolgere un confronto sull'andamento delle attività delle Consulte.

Art. 8

Collegio dei Presidenti

1. Il Collegio dei Presidenti è composto dai Presidenti e dai Vice Presidenti delle Consulte.

2. I Presidenti ed i Vice Presidenti dei Consigli di Consulta sono convocati, periodicamente e congiuntamente, dal Sindaco, o dalla Giunta, allo scopo di:

a) assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;

b) coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;

c) esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali i Consigli sono chiamati a pronunciarsi; coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.

3. Il Sindaco può convocare riunioni congiunte dei Presidenti e Vice Presidenti con la Giunta e con le Commissioni Consiliari.

4. Il Collegio può anche autoconvocarsi in modo autonomo a cura di un coordinatore nominato a rotazione dei Presidenti con modalità e decisioni decise all'interno del Collegio.

Il Collegio deve essere convocato qualora richiesto da almeno 3 Presidenti che propongono l'ordine del giorno.

5. I Presidenti di Consulta sono tenuti a informare i rispettivi Consigli sull'attività e le decisioni prese dal Collegio.

Art. 9

Elezione dei Consigli delle Consulte

1. Le elezioni dei Consigli delle Consulte devono essere effettuati di norma entro sei mesi dalla prima seduta del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco indice le elezioni con uno specifico atto in cui sono stabilite le modalità organizzative proposte dalla Giunta, sentiti il Presidente del Consiglio e i Capigruppo Consiliari.
3. Gli aspetti organizzativi devono comunque prevedere:
 - a) che i candidati segnalino sul modulo di presentazione della candidatura la zona di residenza;
 - b) che il numero ed il tempo di apertura dei seggi garantiscano la partecipazione dei votanti;
 - c) la massima pubblicità utilizzando; avvisi pubblici, organi di stampa locali, notiziario comunale e quanto altro possa essere ritenuto utile a conseguire tale risultato.
4. La raccolta delle candidature avviene per almeno 30 giorni consecutivi.
5. Ogni elettore può presentare al Comune la propria candidatura alla carica di Consigliere esclusivamente nella Consulta di residenza, mediante apposito modulo sottoscritto da almeno 10 elettori.
6. L'Ufficio comunale procede alla verifica della validità delle candidature ricevute ed alla raccolta di quelle ammesse.
L'elenco delle candidature ammesse, ordinato cronologicamente secondo la data di presentazione, viene pubblicizzato in tutti i luoghi del territorio comunale.
7. Ogni votante può esprimere fino a 3 preferenze.
8. Sono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze, garantendo comunque, in ogni Consiglio di Consulta la composizione mista (uomo/donna). Allo scopo, nel caso i candidati più votati appartengano tutti ad un medesimo sesso, l'ultimo cioè quello di essi che ha ottenuto il minor numero di voti, o in caso di parità di voti il più anziano di età, è sostituito col candidato di sesso diverso più votato

Art. 10

Elettorato attivo e passivo

1. Godono dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione del Consiglio di ciascuna Consulta territoriale considerata: i soggetti residenti nel territorio della Consulta stessa sotto elencati:
 - a) I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castel San Pietro Terme;
 - b) I cittadini residenti che compiono i 16 anni di età il giorno in cui si tiene l'elezione delle Consulte territoriali;
 - c) I cittadini extracomunitari maggiorenni, residenti da almeno un anno nel Comune di Castel San Pietro Terme, in regola con il permesso di soggiorno e che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative di cui all'art. 2 D.P.R. 223/67 "Approvazione del Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato e la revisione delle liste elettorali";
 - d) I cittadini comunitari, maggiorenni, residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme e che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative, di cui all'art. 2 D.P.R.223/67.

Art. 11

Nomina e durata

1. La nomina dei Consigli delle Consulte avviene con atto del Sindaco entro trenta giorni dalla loro elezione, previa verifica delle sole condizioni di eleggibilità dei membri.
2. In caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentra al cessante il primo dei non eletti.
3. Il Consigliere della Consulta può rinunciare alla carica con dichiarazione scritta consegnata al Presidente della Consulta, il quale provvede ad informare immediatamente il Sindaco ed il Presidente del Consiglio per la surroga.

4. Qualora per mancanza di surroganti venga meno la metà dei componenti, si procede a nuove elezioni.
5. I membri della Consulta durano in carica fino alla nomina dei successori espletando comunque l'attività ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio.

Art. 12

Requisiti

1. I candidati non devono ricoprire cariche pubbliche elettive o fare parte di organi esecutivi di Enti Locali o territoriali.
2. Il verificarsi delle cause di cui al precedente comma 1 o l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.
3. Il Consigliere che durante il mandato perde il requisito della residenza nel territorio della Consulta rimane comunque in carica se l'evento avviene nell'anno solare precedente alla scadenza del mandato stesso.
4. Nel caso di nomina per surroga, per dimissioni o decadenza dei Consiglieri, il requisito della residenza anagrafica deve essere posseduto dal subentrante nel momento in cui l'evento si verifica.
5. I componenti dei Consigli di Consulta esercitano il loro incarico senza percepire alcuna indennità o compenso.

Art. 13

Convocazione del Consiglio di Consulta

1. Il Consiglio della Consulta è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri o di 20 cittadini residenti nel territorio della Consulta.
2. Della convocazione del Consiglio è data informazione alla cittadinanza con pubblicazione di apposito avviso presso la sede della Consulta.
3. La redazione dell'ordine del giorno è disposta dal Presidente.

Art. 14

Sedute dei Consigli di Consulta

1. Le sedute dei Consigli delle Consulte sono di norma a porte aperte. Il Presidente indica nella convocazione i casi in cui, per la riservatezza delle questioni in esame, il Consiglio è riunito a porte chiuse.
2. Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in assenza, del Vice Presidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.
4. Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. Delle sedute, anche di quelle riservate, viene redatto dal Segretario processo verbale su appositi moduli messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale che il Segretario, previa firma del Presidente, provvede a trasmetterlo, entro 10 giorni, agli uffici comunali preposti ai rapporti con le Consulte. Copia dei verbali delle sedute pubbliche vengono inviati al Sindaco e agli Assessori interessati, nonché al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari se si tratta di questioni di competenza del Consiglio.

Art. 15

Risorse e sedi

1. L'Amministrazione Comunale provvede alle spese ed ai rimborsi relativi al funzionamento delle Consulte territoriali con le necessarie dotazioni di Bilancio.

Al fine di quantificare il finanziamento di cui sopra, il Sindaco, con la partecipazione dell'Assessore preposto, convoca annualmente il Collegio dei Presidenti per concertare le necessità compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

2. I Consigli delle Consulte per l'espletamento delle loro funzioni e attività si avvalgono degli uffici comunali a ciò preposti e dedicati dall'Amministrazione Comunale.

3. L'Amministrazione Comunale pone a disposizione, quali Sedi delle Consulte, locali di proprietà o assunti in locazione.

Art. 16 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco Dall'Olio

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267 a partire dal __04/02/2010__.

La presente è copia conforme all'originale.

Li,__04/02/2010__

p./ Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
